

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU)

Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) è un insieme di regole, codificate nei Trattati e negli Accordi internazionali o di fatto riconosciute come consuetudinarie dalla Comunità internazionale, applicabili durante i conflitti armati, internazionali e non. Le norme discendenti dal sopra citato corpo normativo, proteggono le persone che non prendono, o che non prendono più, parte alle ostilità. Inoltre il DIU cerca di contenere, in un alveo ben circoscritto, il conflitto armato, ponendo di conseguenza dei limiti all'impiego di mezzi e metodi di guerra, al fine di umanizzare il più possibile la guerra stessa.

Il DIU in senso proprio si distingue dal diritto della guerra o dei conflitti armati, poiché stabilisce norme e regole di comportamento codificate al fine di proteggere i combattenti, i prigionieri di guerra e le popolazioni civili, tutti soggetti destinatari di una speciale protezione.

Il diritto di Ginevra, ossia il DIU, fa riferimento agli accordi internazionali stabiliti sin dalla prima Convenzione Internazionale di DIU, patrocinata dalla nascente Croce Rossa, grazie allo straordinario impegno profuso dal suo fondatore Henry Dunant, assise svoltasi nella sessione del 22 Agosto 1864. Alla prima Convenzione ne seguirono delle altre, dando così luogo ad un corpo normativo di tutela e di protezione, oggi comunemente riconosciuto come "diritto di Ginevra".

Il diritto dell'Aja fa riferimento agli accordi tra gli Stati sulla codificazione delle regole di condotta dei conflitti armati, mentre quello di Vienna riguarda invece la riduzione degli armamenti nucleari, biologici e batteriologici detenuti dalle grandi potenze.

Il Diritto di Ginevra e quello dell'Aja, nonché le Convenzioni di riferimento, non sono corpi normativi completamente separati tra loro, poiché alcune conseguenze delle regole di condotta dei conflitti armati, fanno scaturire ulteriori vincoli sulla protezione dei combattenti, sui prigionieri di guerra e sulle popolazioni civili.

In caso di conflitto, sulla base del DIU e grazie ai suoi principi di neutralità ed imparzialità, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) esercita una funzione d'intermediario tra le vittime dei conflitti armati e gli Stati; ed in particolare:


- ha il compito fondamentale di fornire protezione e assistenza alle vittime dei conflitti
- ha la possibilità di intrattenersi con i prigionieri di guerra e con gli internati civili senza testimoni, al fine di accertarne le condizioni, intervenendo presso la Potenza detentrici se queste non sono idonee
- raccoglie notizie sui prigionieri di guerra, sui feriti e sugli internati civili e le trasmette ai familiari. Lo stesso compito è svolto dal CICR tra gli abitanti di una zona occupata ed i loro parenti che si trovano dall'altra parte del fronte
- organizza e convoglia soccorsi per le popolazioni civili dei territori occupati quando la Potenza occupante non è in grado di procurare sufficienti mezzi di sostentamento essenziali alla popolazione, vigilando che questi siano realmente distribuiti
- offre i suoi servizi per facilitare l'istituzione di zone e località sanitarie e di sicurezza
- può fungere da Potenza Protettrice per salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto
- offre i propri servizi alle Parti in caso di conflitto armato a carattere non internazionale.

(Sinossi tratta dal Convegno "Quale diritto nei conflitti armati?" - Milano 2005)


PRINCIPALI TRATTATI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

- 1856: Parigi - Dichiarazione sulla condotta della guerra marittima
1864: Prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate di campagna
1868: Dichiarazione di San Pietroburgo, che proibisce l'uso di alcuni proiettili devastanti durante i conflitti
1899: Convenzione dell'Aja sul rispetto delle leggi e delle consuetudini alla guerra terrestre e sull'adattamento dei conflitti marittimi alla Convenzione del 1864
1906: Revisione e sviluppo della Convenzione del 1864
1907: Revisione delle Convenzioni dell'Aja del 1899 ed adozione di nuove Convenzioni
1925: Protocollo di Ginevra relativo al divieto in guerra di gas asfissianti, tossici e similari e di mezzi batteriologici
1929: Due Convenzioni di Ginevra:
- Revisione e sviluppo della Convenzione del 1906
- Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
1949: Quattro Convenzioni di Ginevra (Fig. 1):
- Prima Convenzione relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate di campagna
- Seconda Convenzione relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare
- Terza Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
- Quarta Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra


I^ Convenzione di Ginevra



II^ Convenzione di Ginevra



III^ Convenzione di Ginevra



IV^ Convenzione di Ginevra




Fig. 1

- 1954: Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
1972: Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione
1977: Due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni del 1949, che rafforzano la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I° Protocollo) e non internazionali (II° Protocollo)

- 1980: Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo od avere effetti indiscriminati.
Questa Convenzione comprende:
- I° Protocollo relativo alle schegge non localizzabili
 - II° Protocollo sul divieto e sulla limitazione dell'impegno delle mine, trappole esplosive ed altri dispositivi
 - III° Protocollo sul divieto e sulla limitazione delle armi incendiarie
- 1993: Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
- 1995: Protocollo sull'uso di armi laser accecanti
- 1996: Revisione del Protocollo sul divieto e sulla restrizione dell'impiego di mine, trappole esplosive ed altri dispositivi
- 1997: Convenzione di Ottawa sul divieto dell'uso, produzione, stoccaggio e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
- 1998: Statuto del Tribunale Internazionale Penale di Roma
- 1999: Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitti armati
- 2005: Terzo Protocollo aggiuntivo alle quattro Convenzioni del 1949, per l'adozione di un nuovo simbolo protettivo, ossia il Cristallo Rosso su campo bianco.

SEGNI DISTINTIVI E DI PROTEZIONE: "LA CROCE DI GINEVRA"

Articolo 44 - La Prima Convenzione di Ginevra 1949 definisce gli ambiti di utilizzo nonché i divieti dell'uso improprio della simbologia. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa (Fig. 2) sono **simboli protettivi** al fine di tutelare l'integrità fisica e morale dei feriti, dei malati, degli operatori sanitari e religiosi nonché il rispetto delle unità e dei mezzi di trasporto sanitari. Inoltre tale simbologia assume un **valore distintivo** destinato ad indicare, in particolar modo in tempo di pace, le persone, gli oggetti ed i mezzi collegati alle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, alla Federazione internazionale delle Società Nazionali ed al CICR di Ginevra. I problemi concernenti la simbologia delle unità e dei mezzi di soccorso in zona di guerra, con specifica funzione d'identificazione e di protezione, nel tempo si sono complicati. Per superare tali difficoltà, la Conferenza Internazionale di Diritto Internazionale Umanitario, svoltasi a Ginevra nel mese di novembre 2005, ha adottato una risoluzione che impegnava gli Stati a convocare una sessione diplomatica entro il 2006 con l'obiettivo di proporre un III° Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni del 1949, per l'adozione di un **nuovo simbolo protettivo**, ossia il Cristallo Rosso su campo bianco (Fig. 3).

Il nuovo logo aggiuntivo permetterà alla Società Nazionale Israeliana, il Magen David Adom (MDA), di aderire al Movimento Internazionale, di cui non aveva mai fatto parte in precedenza perché il suo simbolo distintivo, la stella di David, non era riconosciuta nell'ambito del Movimento Internazionale di Croce Rossa. Il nuovo simbolo, che potrà essere usato da tutti i paesi membri, da solo o affiancato agli altri preesistenti, fornirà un'ulteriore protezione alle vittime dei conflitti armati ed agli operatori umanitari operanti in quelle zone, dove gli emblemi tradizionali non possono essere usati.




Fig. 2



Fig. 3

LA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa (Fig. 4) è composto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, dalle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. Gli istituti del Movimento sono: la Conferenza Internazionale della Croce Rossa, la Commissione Permanente, che ha lo scopo di preparare l'organizzazione delle sessioni della Conferenza Internazionale, ed il Consiglio dei Delegati, con il compito di preparare i regolamenti della Conferenza Internazionale e di pronunciarsi su argomenti di comune interesse del Movimento.




Fig. 4

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), costituito secondo le leggi dello Stato elvetico, ha sede a Ginevra. È composto esclusivamente da cittadini svizzeri ed al suo interno elegge per cooptazione il suo Presidente. Economicamente il Comitato è finanziato dai contributi degli Stati rappresentati da Società di Croce Rossa, nonché da oblazioni e da lasciti liberali.

I compiti del CICR in tempo di pace sono i seguenti:

- vigila e diffonde i principi del DIU
- vigila sui requisiti necessari per far parte del movimento di Croce Rossa da parte delle Società Nazionali, con una specifica attività di controllo
- assicura l'operatività dell'Agenzia Centrale delle Ricerche.

I compiti in tempo di guerra:

- in base alle convenzioni internazionali, è riconosciuto come legittimo intermediario tra le vittime (militari e civili) e gli Stati in conflitto, assicurando alle stesse, l'adeguata protezione

- visita i prigionieri militari e gli internati civili, controlla attraverso i Delegati i campi di detenzione, ospedali, luoghi di lavoro, per l'accertamento del rispetto delle norme internazionali
- raccoglie le notizie sugli internati civili e le trasmette alle famiglie
- fa da tramite per il recapito della corrispondenza tra le famiglie e i prigionieri di guerra, nonché tra gli abitanti di una zona occupata ed i loro congiunti dall'altra parte del fronte
- organizza i soccorsi nelle zone occupate, controllandone la corretta distribuzione
- offre i suoi buoni uffici per la costituzione di zone sanitarie e di sicurezza
- esercita il ruolo di sostituto di Potenza protettrice al fine di tutelare gli interessi delle potenze belligeranti nel paese nemico
- offre i propri servizi, in caso di conflitto non internazionale, alle parti coinvolte al fine di assumere ogni iniziativa umanitaria necessaria, in qualità di organizzazione neutrale ed indipendente.

La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

La Federazione (ex Lega) ha sede a Ginevra ed è la struttura di coordinamento delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. I suoi compiti sono:

- favorire la nascita di Società Nazionali nei paesi non ancora rappresentati in seno alla Croce Rossa
- prestare soccorso in occasione di calamità naturali cooperando con il preposto Ufficio dell'ONU
- prestare assistenza ai profughi fuori dalle zone di conflitto in collaborazione con l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati
- promuovere politiche ed interventi di educazione sanitaria, sostenendo le Società Nazionali più svantaggiate.

Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono istituite sul territorio degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e riconosciute, dagli stessi, come società di soccorso volontarie ausiliarie dei pubblici poteri. In ciascuno Stato deve essere presente un'unica Società, che fa uso di denominazione ed emblema, ed ha uno statuto autonomo per agire conformemente ai Principi Fondamentali del Movimento.

Le Società Nazionali mantengono relazioni tra loro, aiutandosi a vicenda.

La Conferenza Internazionale

È un elemento di coesione tra gli Stati e le diverse componenti del Movimento, rappresenta il massimo organismo deliberativo del Movimento Internazionale e si riunisce in media ogni quattro anni, generalmente a Ginevra. La Conferenza adotta delle risoluzioni in materia di diritto umanitario, nonché promuove lo sviluppo di nuove norme di tutela umanitaria. La Conferenza Internazionale al suo insediamento ed in seduta plenaria elegge un Presidente, i vice Presidenti ed il Segretario Generale.